DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alla direttiva 72/159/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/732/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE ([2]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ([3]), in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo lussemburghese ha notificato le seguenti disposizioni :

— regolamento granducale del 29 aprile 1980 che modifica l'articolo 27 del regolamento granducale del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura ;
— regolamento ministeriale del 30 aprile 1980 che precisa le modalità di concessione dell'indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole ;
— decreto ministeriale del 30 aprile 1980 recante concessione di una indennità compensativa alle aziende agricole ;
— regolamento granducale del 6 maggio 1980 che fissa, per il 1980, il reddito da lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione decide, in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative comunicatele con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il regolamento granducale del 29 aprile 1980 che modifica l'articolo 27 del regolamento granducale del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura e il regolamento granducale del 6 maggio 1980 che fissa, per il 1980, il reddito di lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il regolamento ministeriale del 30 aprile 1980 che precisa le modalità di concessione dell'indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole e il decreto ministeriale del 30 aprile 1980 recante concessione d'una indennità compensativa alle aziende agricole corrispondono alle finalità e alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative citate nei considerando, relative all'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE nel Granducato del Lussemburgo soddisfano ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

([1]) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
([2]) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
([3]) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.